

Deliberazione della Giunta Regionale 21 novembre 2024, n. 24-412

**D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e s.m.i.. Rideterminazione a decorrere dal 1 gennaio 2025 del trattamento economico complessivo annuo dei Direttori generali e dei Commissari delle Aziende Sanitarie Regionali.**



Seduta N° 28

Adunanza 21 NOVEMBRE 2024

Il giorno 21 del mese di novembre duemilaventiquattro alle ore 14:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Elena CHIORINO

**DGR 24-412/2024/XII**

**OGGETTO:**

D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e s.m.i.. Rideterminazione a decorrere dal 1 gennaio 2025 del trattamento economico complessivo annuo dei Direttori generali e dei Commissari delle Aziende Sanitarie Regionali.

A relazione di: Riboldi

Premesso che:

il D.P.C.M. del 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del Direttore generale, del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere), come modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319, introduce specifiche disposizioni di dettaglio in materia e, in particolare:

- il trattamento economico del Direttore generale, non può comunque superare la somma di lire 300.000.000, pari a euro 154.937,00;
- il trattamento economico può essere integrato da un'ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-bis del Decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al Direttore generale annualmente dalla Regione”;
- lo stesso D.P.C.M. all'articolo 2, comma 5, prevede che la Regione definisca il trattamento economico onnicomprensivo del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo;
- il successivo art. 2, comma 5, concernente il Contratto dei Direttori amministrativo e sanitario, stabilisce che ai medesimi “è attribuito un trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla Contrattazione Collettiva Nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa...(omissis)...I trattamenti economici annui...(omissis)..., salvo il limite minimo di cui al primo periodo, non possono essere fissati in misura superiore all'80

per cento del trattamento base attribuito al Direttore generale”.

Richiamato:

l'articolo 8 dello schema di Contratto dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie Regionali (allegato alla D.G.R. 69-8679 del 29.3.2019 così come integrata dalla D.G.R. n. 21-8052 del 29.12.2023 avente ad oggetto: “Integrazione della D.G.R. n. 69-8679 del 29.3.2019 - Schemi-tipo dei contratti tra la Regione Piemonte e i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie regionali) sulla cui base sono stipulati i singoli contratti di prestazione d'opera intellettuale, che nel fissare la misura dei compensi annui degli organi di vertice delle Aziende fa salve “successive determinazioni” della Giunta Regionale; la Deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2022, n. 25-4646 con la quale sono stati rideterminati, a far data dal 1° marzo 2022, i trattamenti economici complessivi annui spettanti ai Direttori generali, sanitari ed amministrativi delle Aziende Sanitarie Regionali con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 5, e 2, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m.i., fatto salvo, in ogni caso, il limite massimo individuato, per il trattamento economico dei Direttori generali, dallo stesso art. 1, comma 5, come di seguito indicato :

- prima fascia, pari ad euro 154.937,00: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino; A.S.L. Città di Torino e Azienda Zero (D.G.R. n. 26-8057 del 29.12.2023);
- seconda fascia, pari ad euro 147.000,00: AA.SS.LL. TO3, TO4, CN1, AL, A.O. S.Croce e Carle di Cuneo e A.O. S.S. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, A.O.U. Maggiore della Carità di Novara;
- terza fascia, pari ad euro 140.000,00: AA.SS.LL NO, AT, VC, TO5, BI, VCO, CN2, A.O. Ordine Mauriziano, A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano e A.O. Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino (D.G.R. n. 33-8063 del 29/12/2023).

Considerati:

- l'approvazione della programmazione di indirizzo strategico generale per la realizzazione di nuovi ospedali nonché il nuovo piano di investimenti in edilizia sanitaria e azioni di ammodernamento infrastrutturale in funzione dello sviluppo della rete sanitaria su tutto il territorio, con l'obiettivo di migliorare l'umanizzazione dei servizi sotto il profilo della qualità delle strutture, delle relazioni con il cittadino-paziente, dell'efficacia delle prestazioni e della competenza professionale;
- le recenti intese Stato-Regione inerenti agli accordi di programma per l'ammodernamento strutturale, tecnologico e organizzativo del servizio sanitario della regione Piemonte;
- l'attuazione del complesso Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinato a migliorare le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche, a promuovere la ricerca e l'innovazione e allo sviluppo di competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale nonché dei modelli e degli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale (D.M. n.77/2022) i cui obiettivi strategici sono: il miglioramento dell'accesso ai servizi sanitari, della qualità dei servizi sanitari, dell'efficienza dei servizi sanitari garantendo la sostenibilità economica del Servizio Sanitario regionale;
- l'elevata complessità delle aziende pubbliche amministrate dai Direttori Generali delle AA.SS.RR., con responsabilità sempre più rilevanti (dal funzionamento degli ospedali alla riorganizzazione del territorio);
- gli adempimenti in materia di riduzione delle liste di attesa, in esecuzione dei provvedimenti regionali in materia;
- il panorama nazionale, nonché l'importante variabilità e fluidità del sistema salute che ha generato, nel tempo dinamiche di crescita, per dimensione, spesa e complessità delle Aziende Sanitarie.

Considerato che dalle ricognizioni istruttorie effettuate dal Settore regionale competente risulta non più attuale e tendenzialmente sottodimensionata la remunerazione del top management delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte come deliberata attraverso la D.G.R. n. 25-4646 del 11 febbraio 2022, anche rispetto agli emolumenti riconosciuti ai direttori generali delle AA.SS.RR. di altre regioni con analoghe attività complesse.

Si ritiene opportuno:

rideterminare, con decorrenza 1° gennaio 2025, allineando alla dimensione remunerativa massima della prima fascia di complessità aziendale, pari ad euro 154.937,00 annui – al lordo di oneri e ritenute di legge - e tenuto conto degli elementi definiti dall'art. 1 comma 5 e comma 5 bis del D.P.C.M. n.502 del 19 luglio 1995, il trattamento economico degli organi di vertice delle seguenti Aziende Sanitarie Regionali:

ASL TO3; ASL TO4; ASL CN1; ASL AL; AOU Maggiore della Carità di Novara; AO S. Croce e Carle di Cuneo; AOU SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria;

- rideterminare, sempre con decorrenza 1° gennaio 2025, il trattamento economico della seconda fascia, pari ad euro 150.000,00 annui – al lordo di oneri e ritenute di legge - in capo agli organi di vertice delle seguenti Aziende Sanitarie Regionali:

ASL TO5; ASL VC; ASL BI; ASL NO; ASL VCO; ASL CN2; ASL AT; AOU San Luigi di Orbassano; AO Ordine Mauriziano di Torino e A.O. Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino;

- confermare il limite massimo della prima fascia, pari ad euro 154.937,00 annui – al lordo di oneri e ritenute di legge - e tenuto conto degli elementi definiti dall'art. 1 comma 5 e comma 5 bis del D.P.C.M. n.502 del 19 luglio 1995 , in capo agli organi di vertice delle seguenti Aziende Sanitarie Regionali: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, A.S.L. Città di Torino e Azienda Zero.

Dato atto che gli importi così rideterminati, come sopra precisato, potranno essere integrati, con riguardo ai Direttori generali, da un'ulteriore quota, fino al 20 per cento degli stessi, previa valutazione, da parte della Regione, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati ai direttori generali annualmente dalla Regione (art. 1, comma 5, D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m.i.)

Ritenuto di:

- demandare a successivo provvedimento deliberativo l'individuazione dei criteri di valutazione e di corresponsione della quota integrativa che dovrà armonizzarsi con il presente provvedimento e con le risultanze delle valutazioni che saranno adottate dalla Giunta regionale;

- stabilire che i trattamenti economici sopra determinati saranno, sempre con decorrenza 1° gennaio 2025, altresì dovuti – nella misura stabilita dalle rispettive fasce di complessità – ai Commissari aziendali eventualmente nominati in luogo dei Direttori generali;

- confermare che, dal 1° gennaio 2025, il trattamento economico dei Direttori sanitari ed amministrativi delle Aziende Sanitarie, in applicazione del citato art. 2, comma 5, D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m.i., rimarrà fissato nella misura dell'80% del trattamento attribuito al Direttore generale.

Dato atto che la rideterminazione del trattamento economico complessivo annuo dei Direttori generali delle AA.SS.RR., nella misura e secondo le modalità sopra specificate, si riflette, con la decorrenza sopra specificata, sull'ammontare dell'indennità annua spettante ai componenti dei Collegi sindacali delle medesime aziende, la quale, ai sensi dell'art. 3, comma 13, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., è fissata in misura pari al dieci per cento degli emolumenti del Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Regionale (fatta salva la maggiorazione spettante al Presidente del Collegio nella misura del venti per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti).

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, i maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente provvedimento sono a carico dei bilanci delle Aziende Sanitarie Regionali interessate a valere sulle risorse annualmente assegnate e sono complessivamente quantificabili in euro 650.000,00 circa, stanziati nella Missione 13 programma 1 del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Visti:

il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

il D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m.i.;  
il D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008;  
la D.G.R. n. 65-7819 del 17.12.2007;  
la D.G.R. n. 11- 2490 del 29.7.2011;  
il D.P.G.R. n. 45 del 19.6.2012;  
la D.G.R. n. 24-1090 del 23.2.2015;  
la D.G.R. n. 40-3661 del 18.7.2016;  
la D.G.R. n. 13-4058 del 17.10.2016;  
la D.G.R. n. 69-8679 del 29.3.2019;  
la D.G.R. n. 21-8052 del 29.12.2023;  
la D.G.R. n. n. 25-4646 del 11.2.2022;  
la Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

1) di rideterminare, con decorrenza 1° gennaio 2025, allineando alla dimensione remunerativa massima della prima fascia di complessità aziendale, pari ad euro 154.937,00 annui – al lordo di oneri e ritenute di legge - e tenuto conto degli elementi definiti dall'art. 1 comma 5 e comma 5 bis del D.P.C.M. n.502 del 19 luglio 1995, il trattamento economico degli organi di vertice delle seguenti Aziende Sanitarie Regionali:

ASL TO3; ASL TO4; ASL CN1; ASL AL; AOU Maggiore della Carità di Novara; AO S. Croce e Carle di Cuneo; AOU SS. Antonio e Biagio e C.Arrigo di Alessandria;

2) di rideterminare, con decorrenza 1° gennaio 2025, il trattamento economico della seconda fascia, pari ad euro 150.000.00 annui – al lordo di oneri e ritenute di legge - in capo agli organi di vertice delle seguenti Aziende Sanitarie Regionali:

ASL TO5; ASL VC; ASL BI; ASL NO; ASL VCO; ASL CN2; ASL AT; AOU San Luigi di Orbassano; AO Ordine Mauriziano di Torino e A.O. Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino;

3) di confermare il limite massimo della prima fascia, pari ad euro 154.937,00 annui – al lordo di oneri e ritenute di legge - e tenuto conto degli elementi definiti dall'art. 1 comma 5 e comma 5 bis del D.P.C.M. n.502 del 19 luglio 1995 , in capo agli organi di vertice delle seguenti Aziende Sanitarie Regionali: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, A.S.L. Città di Torino, Azienda Zero.

4) di precisare che gli importi così rideterminati potranno essere integrati, con riguardo ai Direttori generali, da un'ulteriore quota, fino al 20 per cento degli stessi, previa valutazione, da parte della Regione, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati ai direttori generali annualmente dalla Regione (art. 1, comma 5, D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m.i

5) di demandare a successivo provvedimento deliberativo l'individuazione dei criteri di valutazione e di corresponsione della quota integrativa che dovrà armonizzarsi con il presente provvedimento e con le risultanze delle valutazioni che saranno adottate dalla Giunta regionale;

6) di precisare che i trattamenti economici sopra determinati saranno, sempre con decorrenza 1° gennaio 2025, dovuti altresì – nella misura stabilita dalle rispettive fasce di complessità – ai Commissari aziendali eventualmente nominati in luogo dei Direttori generali;

7) di confermare che, dal 1° gennaio 2025, il trattamento economico dei Direttori sanitari ed

amministrativi delle Aziende Sanitarie, in applicazione del citato art. 2, comma 5, D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m.i., rimarrà fissato nella misura dell'80% del trattamento attribuito al Direttore generale;

8) di segnalare che la rideterminazione del trattamento economico complessivo annuo dei Direttori generali delle AA.SS.RR., nella misura e secondo le modalità sopra specificate, si rifletta a sua volta, con la decorrenza sopra specificata, sull'ammontare dell'indennità annua spettante ai componenti dei Collegi sindacali delle medesime aziende, la quale, ai sensi dell'art. 3, comma 13, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., è fissata in misura pari al dieci per cento degli emolumenti del Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Regionale (fatta salva la maggiorazione spettante al Presidente del Collegio nella misura del venti per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti).

9) di dare atto che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, i maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente provvedimento sono a carico dei bilanci delle Aziende Sanitarie Regionali interessate a valere sulle risorse annualmente assegnate e sono complessivamente quantificabili in euro 650.000,00 circa, stanziati nella Missione 13 programma 1 del bilancio regionale.

10) che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della L.R. n. 22/2010.